Eurojus.it rivista

ISSN 2384-9169

AGCM e imposizione di prezzi eccessivi ed iniqui per i farmaci: il caso Aspen

Se osservato dall'angolazione prospettica da cui è originato l'istituto, potrebbero apparire quantomeno singolari la scarna applicazione pratica e la generale ritrosia teorica che hanno contraddistinto l'applicazione, all'interno del diritto della concorrenza dell'Unione europea, di un istituto di cosiddetto retaggio quasi-fiscale di cui è "abuso per eccessive o unfair prices", ovvero l'«imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non equee» (ex art. 102, lett. A, TFUE).

Il patrimonio culturale che vi è in fondamento alla nascita stessa ancor meno. Tracce irritati di un generale «[i]mmoralità quantitativa per imposizione di prezzi iniqui sono rinvenibili nel codice di Hammurabi (2400 a.c.) e, in tema di onorarce funebri,Hammurabi (1800 a.c.) (M. T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Scholar Press, 1995, pag. 71 ss.), ritenendo a quanto riportato dallo scrittore pseudo-Cicerone,"[e]poiché della cacciata dal tempio dei mercanti del Vangelo di Matteo si dovrebbe interpretare proprio alla luce del principio in esame, in quanto i mercanti avrebbero detruptato il luogo sacro con l'intento di vendita di beni i cui prezzi non rispecchiavano l'effettivo valore oggettivo del vendibile, facendo quindi cattiva mercatura e conseguente iniquitas profitto. (L. Arnaudo, R. Pardolesi,Sul giusto prezzo, tra Aquila e Aspen, HANDS, 2016, p. 480 ss.).

Stante questa vetusta dell'istituto, che farebbe pensare a ricchezza di contenuti dottrinali e numerose applicazioni, sospese fosse stato previsto fin dal testo originario dell'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea — il quale non ha mai negato la possibilità di determinazione dei prezzi bensì esclusivamente quali medesimi, eccezione fatta, da parte di una e più imprese dominanti, quando siano dominanti, quando siano collocati sul mercato in un livello iniquo – i casi comunque riguardanti la pratica abusiva dell'imposizione di prezzi eccessivi ed iniqui sono solamente quattro: General Motor, United Brands; British Leyland; Deutsche Post.

Di questi i primi due sono stati annullati in sede di ricorso. Diversamente, a livello nazionale, nonostante l'attenzione fosse stata maggiormente incentrata sulle dinamiche dell'esclusivamo abuse, la casistica del fenomeno, seppur limitata, anche dinanzi l'impatto, per così dire, più diretto che i costi hanno nei mercati nazionali, si sicuramente più folta.

Il settore farmaceutico e la contrattazione dei prezzi dei farmaci

Il dentro per l'analisi di una materia tanto affascinante quanto complessa ci viene offerto dal crescente attivismo, emerso negli ultimi anni, che ha visto protagoniste le autorità antitrust nazionali nel settore farmaceutico e ha avuto ad oggetto proprio una serie di procedure contestate abusive volte all'imposizioni di prezzi eccessivi e non equi (Aspen, Spagna, febbraio 2017; Actavis, UK, marzo 2017;Pfizer/Flynn Pharma, UK, dicembre 2018). Tra questi si può riportare il recente caso Aspen – che ha avuto un'impia eco testimoniata dal recente (15 maggio) comunicato stampa rilasciato dalla Commissione europea, nel quale l'istituzione europea per la concorrenza ha dichiarato di aprire un'indagine formale sulla condotta di Aspen nei confronti di Aspen Pharmacare poiché l'impresa avrebbe abusato della propria posizione di dominanza "by charging excessive prices for a number of medicines"; l'indagine si estenderebbe a tutti i paesi Ue, nonché Islanda e Norvegia. Il mandato del Procedimento dell'autorità garante per la Concorrenza e del Mercato (AGCM), adottato il 29 settembre 2016, n. 26198, (procedimento A480 DK COLANGELO).

Pertanto, prezzi iniqui, concernenti il caso Aspen, MOL 2016, p. 539 ss.). Nello specifico, le società Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia s.r.l., Aspen Pharma Ireland Ltd., Aspen Pharmacare Holdings Ltd sono state oggetto di una sanzione pecuniaria per 5 milioni di euro a seguito della violazione dell'art. 102, lettera a) del TFUE per aver "in condizione abusiva di fissazione, relativamente ad una serie di farmaci oncologici (Purinethol, Tioguanina, Leukeran e Alkeran, rispettivamente a base dei principi attivi mercaptopurina, tioguanina, corambucile, melfalano), di prezzi eccessivamente elevati rispetto ai costi di produzione, tali da generare un margine di profitto non congruo rispetto al valore economico del medesimo" (cfr. L. Arnaudo, R. Pardolesi,Sul giusto prezzo, tra Aquila e Aspen, HANDS, 2016, p. 480 ss.).

Stante questa vetusta dell'istituto, che farebbe pensare a ricchezza di contenuti dottrinali e numerose applicazioni, sospese fosse stato previsto fin dal testo originario dell'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea — il quale non ha mai negato la possibilità di determinazione dei prezzi bensì esclusivamente quali medesimi, eccezione fatta, da parte di una e più imprese dominanti, quando siano dominanti, quando siano collocati sul mercato in un livello iniquo – i casi comunque riguardanti la pratica abusiva dell'imposizione di prezzi eccessivi ed iniqui sono solamente quattro: General Motor; United Brands; British Leyland; Deutsche Post.

Di questi i primi due sono stati annullati in sede di ricorso. Diversamente, a livello nazionale, nonostante l'attenzione fosse stata maggiormente incentrata sulle dinamiche dell'esclusivamo abuse, la casistica del fenomeno, seppur limitata, anche dinanzi l'impatto, per così dire, più diretto che i costi hanno nei mercati nazionali, si sicuramente più folta.

Il settore farmaceutico e la contrattazione dei prezzi dei farmaci

Il dentro per l'analisi di una materia tanto affascinante quanto complessa ci viene offerto dal crescente attivismo, emerso negli ultimi anni, che ha visto protagoniste le autorità antitrust nazionali nel settore farmaceutico e ha avuto ad oggetto proprio una serie di procedure contestate abusive volte all'imposizioni di prezzi eccessivi e non equi (Aspen, Spagna, febbraio 2017; Actavis, UK, marzo 2017;Pfizer/Flynn Pharma, UK, dicembre 2018). Tra questi si può riportare il recente caso Aspen – che ha avuto un'impia eco testimoniata dal recente (15 maggio) comunicato stampa rilasciato dalla Commissione europea, nel quale l'istituzione europea per la concorrenza ha dichiarato di aprire un'indagine formale sulla condotta di Aspen nei confronti di Aspen Pharmacare poiché l'impresa avrebbe abusato della propria posizione di dominanza "by charging excessive prices for a number of medicines"; l'indagine si estenderebbe a tutti i paesi Ue, nonché Islanda e Norvegia. Il mandato del Procedimento dell'autorità garante per la Concorrenza e del Mercato (AGCM), adottato il 29 settembre 2016, n. 26198, (procedimento A480 DK COLANGELO).

Pertanto, prezzi iniqui, concernenti il caso Aspen, MOL 2016, p. 539 ss.). Nello specifico, le società Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia s.r.l., Aspen Pharma Ireland Ltd., Aspen Pharmacare Holdings Ltd sono state oggetto di una sanzione pecuniaria per 5 milioni di euro a seguito della violazione dell'art. 102, lettera a) del TFUE per aver "in condizione abusiva di fissazione, relativamente ad una serie di farmaci oncologici (Purinethol, Tioguanina, Leukeran e Alkeran, rispettivamente a base dei principi attivi mercaptopurina, tioguanina, corambucile, melfalano), di prezzi eccessivamente elevati rispetto ai costi di produzione, tali da generare un margine di profitto non congruo rispetto al valore economico del medesimo" (cfr. L. Arnaudo, R. Pardolesi,Sul giusto prezzo, tra Aquila e Aspen, HANDS, p. 480 ss.).

Stante questa vetusta dell'istituto, che farebbe pensare a ricchezza di contenuti dottrinali e numerose applicazioni, sospese fosse stato previsto fin dal testo originario dell'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea — il quale non ha mai negato la possibilità di determinazione dei prezzi bensì esclusivamente quali medesimi, eccezione fatta, da parte di una e più imprese dominanti, quando siano dominanti, quando siano collocati sul mercato in un livello iniquo – i casi comunque riguardanti la pratica abusiva dell'imposizione di prezzi eccessivi ed iniqui sono solamente quattro: General Motor; United Brands; British Leyland; Deutsche Post.

Di questi i primi due sono stati annullati in sede di ricorso. Diversamente, a livello nazionale, nonostante l'attenzione fosse stata maggiormente incentrata sulle dinamiche dell'esclusivamo abuse, la casistica del fenomeno, seppur limitata, anche dinanzi l'impatto, per così dire, più diretto che i costi hanno nei mercati nazionali, si sicuramente più folta.

Newsletter
Iscriviti per essere sempre informato sulle ultime novità

Per categoria
articoli (423)
segnalazioni (219)

Per tag
aiuti di Stato | antitrust | appalti | Art. 50 TUE | asilo | Banca centrale europea | brexit | Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | CEDU | cittadinanza europea | commissione europea | concorrenza | Consiglio | controlimiti | cooperazione giudiziaria in materia civile | cooperazione giudiziaria in materia penale | Corte costituzionale | Corte di giustizia | Corte di giustizia dell'Unione europea | COVID-19 | diritti fondamentali | discriminazione | equilibrio interistituzionale | euro | immigrazione | integrazione differenziata | libera prestazione di servizi | libertà di stabilimento | mandato d'arresto europeo | mercato interno | ne bis in idem | Parlamento europeo | principio di proporzionalità | privacy | private enforcement | procedura di infrazione | Regno Unito | rinvio pregiudiziale | sport | Stato di diritto | Tarizzo | tutela giurisdizionale | Ucraina | Unione bancaria | Unione economica e monetaria

Per data

Luglio, 2022

L	M	M	G	V	S	D
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

« Giu | Nov »

Marco Guidi

ARTICOLI CORRELATI

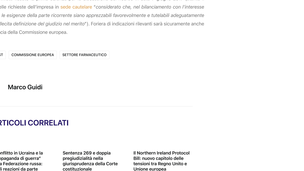

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Commento

Titolo

Sì, aggiungimi alla newsletter.

INVIA COMMENTO

Riceci un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.

Editore: Bruno Nascimbene, Milano
Rivista registrata presso il Tribunale di Milano, n. 278 del 8 settembre 2014

Eurojus © è un marchio registrato.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la navigazione. Consulta la Privacy Policy